



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 30 aprile 2021 n.85

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- vista l'Ordinanza n.4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- preso atto dei dati relativi all'andamento dei contagi nella Repubblica di San Marino;*
- al fine di proseguire l'allentamento graduale delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge, in linea con la progressione della campagna vaccinale e considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 26 aprile 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ALLENTAMENTO DELLE MISURE DI GESTIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto - legge persegue l'obiettivo di proseguire l'allentamento graduale delle restrizioni previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in linea con la progressione della campagna vaccinale e in base ai dati relativi all'andamento dei contagi.
2. Ove non in contrasto con il presente decreto – legge e salvo diverse disposizioni contenute nei successivi articoli, sono prorogate le misure del Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72, del Decreto - Legge 31 marzo 2021 n.62, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.57, del Decreto - Legge 23 marzo 2021 n.58 e del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26 sino alle ore 05.00 del 3 giugno 2021.
3. Ai fini del presente decreto - legge:
 - a) con “vaccinato/i” o “persona/e vaccinata/e” si intendono coloro che:

- i) sono in possesso dell'apposita tessera vaccinale, oppure di certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione;
 - ii) sono in possesso di certificato di guarigione dal SARS-CoV-2 emesso nei 6 mesi precedenti;
 - iii) sono in possesso di documentazione attestante il possesso di anticorpi superiori a 50 con esame anticorpale effettuato in data successiva all'1 aprile 2021 e non prima del quarantesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose vaccinale.
- b) con "non vaccinato/i" o "persona/e non vaccinata/e" si intendono coloro che non ricadono nelle caratteristiche di cui alla lettera a) del presente comma.
- c) con "non vaccinabile/i" o "persona/e non vaccinabile/i" si intendono coloro che:
- i) non possono sottoporsi a vaccinazione per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;
 - ii) non possono sottoporsi a vaccinazione per via dell'età inferiore a 16 anni.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. E' fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi;
 - b) l'esenzione dall'utilizzo della mascherina sia espressamente prevista.
 Non è ammesso l'uso di visiere parafiate in plexiglass.
2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1:
 - a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti;
 - c) i soggetti vaccinati qualora si trovino all'aperto.
3. I lavoratori dei settori privati e pubblici vaccinati sono esentati dall'obbligo dell'uso della mascherina.
4. Sono vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati. Si considera assembramento un raggruppamento superiore a quattro persone dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo. Tale numero massimo può venire derogato in caso di appartenenti allo stesso nucleo di conviventi oppure nel caso in cui tutti i soggetti presenti, ad eccezione dei minorenni conviventi, siano vaccinati.
5. L'attività degli organi istituzionali e l'attività istituzionale in genere è consentita nel rispetto delle misure igienico - sanitarie ovvero secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato. Qualora tutti i presenti siano persone vaccinate o non vaccinabili, sono consentite attività istituzionali in deroga alle norme relative al distanziamento e all'uso della mascherina.
6. Sono consigliate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni ed assemblee, modalità di collegamento da remoto. Sono consentite le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.
7. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano qualora tutti i partecipanti siano vaccinati.
8. Nei locali aperti al pubblico è ammesso il gioco delle carte e ogni altro gioco da tavolo esclusivamente qualora venga praticato da clienti vaccinati.

9. La dichiarazione di status di appartenenza al medesimo nucleo di conviventi, nonché la dimostrazione di essere un soggetto vaccinato o non vaccinabile ai sensi della presente normativa, afferisce alla responsabilità individuale. Dichiarazioni false o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 23, comma 2.

Art. 3

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:

- a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico;
- b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

5. Con riferimento al comma 4 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
- c) per la visita alle seconde case di proprietà;
- d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
- e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

6. E' ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle.

7. Il rispetto delle disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessaria, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 4

(Certificazione elettronica per interoperatività con il "Green Certificate")

1. Nell'ottica di garantire ai soggetti vaccinati una più agevole mobilità, oltre alla tessera di avvenuta vaccinazione di cui all'articolo 19, è dato mandato alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, in coordinamento con San Marino Innovation e l'Ufficio Informatica dell'ISS, di attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un certificato elettronico che si integri con le specifiche tecniche del "Green Certificate" in elaborazione presso i paesi della Unione Europea evidenziate nel documento "*eHealth : Digital health and care*" della Commissione Europea, al fine di rendere interoperabile, in prospettiva, la certificazione elettronica sammarinese con quella degli Stati membri UE.

Art. 5

(Attività motoria e attività sportiva)

1. E' consentita l'attività motoria, sportiva nonché tescicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo e tra le persone vaccinate.

2. Le discipline sportive collettive o individuali di contatto nonché gli allenamenti a circuito ove è previsto l'utilizzo promiscuo di attrezzature sono consentiti purché praticati da persone vaccinate oppure non vaccinabili. Ulteriori disposizioni di cui al presente comma possono essere definite con delibera del Congresso di Stato.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tescicoree, motorie e sportive che partecipano a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale, esami e concorsi internazionali o italiani. La presenza di pubblico durante gli allenamenti dovrà essere disciplinata in apposito Regolamento del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale. Le federazioni sportive sono tenute ad inviare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese l'elenco degli atleti interessati a svolgere l'attività agonistica nonché degli eventi in calendario.

4. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

5. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi dalla data del 31 dicembre 2020, salvo espressa deroga concessa dai competenti organi così come indicato da apposita circolare.

6. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1, fatta eccezione per i conviventi o per le persone vaccinate. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

7. L'utilizzo delle docce nelle strutture sportive pubbliche è consentito agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club che svolgono attività sportiva in preparazione o partecipazione a competizioni sportive di calendario nazionale sammarinese, calendario nazionale italiano e/o internazionale. Ai singoli utenti, non agonisti, è concesso l'utilizzo delle docce in forma contingentata in base alle disposizioni che verranno emesse, con apposita circolare, dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Art. 6

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al comma 3, sono consentite senza limitazioni di orario:
 - a) le attività dei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) le consegne e il servizio a domicilio e da asporto;
 - c) la somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive e nelle attività economiche presenti all'interno di centri commerciali.
2. Sono consentite le attività delle mense nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie. E' fatto obbligo al titolare delle attività di cui al presente comma di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte degli avventori in fila di attesa per l'ingresso e all'interno dei locali.
3. In ordine alle misure di distanziamento, sono confermate le disposizioni di cui al Decreto - Legge 28 aprile 2021 n.72.
4. E' facoltà del Congresso di Stato adottare apposita delibera che preveda specifiche deroghe e disposizioni per gli avventori vaccinati e non vaccinabili.

Art. 7

(Attività economiche)

1. L'accesso alle medie e grandi strutture di vendita così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è consentito nella misura di 1 utente ogni 5 mq di superficie di vendita, nel rispetto del distanziamento interpersonale e del corretto uso dei dispositivi di protezione.
2. E' facoltà del Congresso di Stato adottare apposita delibera che preveda specifiche deroghe e disposizioni per gli avventori vaccinati e non vaccinabili.

Art. 8

(Lavoro dal domicilio)

1. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato è posticipata al 1 giugno 2021. Restano pertanto prorogate sino a tale data le modalità di "lavoro dal domicilio" di cui all'articolo 6 del Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122.
2. Gli accordi di "lavoro dal domicilio" stipulati ai sensi del Decreto – Legge n.122/2020 cesseranno i loro effetti a far data dall'1 giugno 2021.

Art. 9

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È esentato dall'obbligo dell'uso della mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico il personale vaccinato del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado non vaccinato e non vaccinabile vige l'obbligo di indossare continuativamente la mascherina all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico.